Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 20 aprile 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 98 DEL 20 APRILE 1964:

MINISTERO DELLE FINANZE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 98 DEL 20 APRILE 1964:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193.
Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE - ATTRIBUZIONI DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE

Art. 1.

Distinzione delle carriere

Le carriere del personale di segreteria e del personale ausiliario del Consiglio di Stato sono distinte come segue:
carriera direttiva e di concetto;
carriera esecutiva;
carriera del personale ausiliario;
carriera del personale ausiliario tecnico.

Alle segreterie e agli uffici del Consiglio di Stato è addetto personale di dattilografia.

Art. 2.

Qualifiche della carriera direttiva e di concetto

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:
direttore capo di segreteria;
direttore di segreteria;
vice direttore di segreteria;
vice direttore aggiunto di segreteria.

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:
segretario di sezione;
segretario aggiunto di sezione;
vice segretario di sezione.

Art. 3.

Qualifiche della carriera esecutiva

La carriera esecutiva comprende le seguenti qualifiche:
archivista superiore;
archivista capo;
primo archivista;
archivista;
applicato;
applicato aggiunto.

Art. 4.

Qualifica ed inquadramento del personale di dattilografia

Il personale di dattilografia ha la qualifica di dattilografo e viene assunto nel ruolo previsto dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

Art. 5.

Qualifiche della carriera del personale ausiliario

La carriera del personale ausiliario comprende le seguenti qualifiche:
commesso capo;
commesso;
usciere capo;
usciere;
inserviente.

Art. 6.

Qualifiche del personale ausiliario tecnico

La carriera del personale ausiliario tecnico comprende le seguenti qualifiche:
agente tecnico capo;
agente tecnico.

Art. 7.

Ruoli organici

I ruoli organici del personale delle carriere direttiva e di concetto, esecutiva, del personale di dattilografia, del personale ausiliario e del personale ausiliario tecnico del Consiglio di Stato, sono stabiliti dalle tabelle *A, B, C, D, E*, allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle di cui ai quadri 4, 23, 42 e 62 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e ai quadri 4, 24, 44 e 65, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Poteri del Presidente del Consiglio di Stato

Il Presidente del Consiglio di Stato sovraintende a tutto il personale di segreteria e al personale ausiliario del Consiglio di Stato.

Art. 9.

Attribuzioni del segretario generale

Il segretario generale esercita le funzioni che sono conferite al capo del personale dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo è attribuita l'indennità stabilita per il segretario generale dell'Avvocatura generale dello Stato dall'articolo 5 della legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni.

Art. 10.

Direzione dei servizi di segreteria e dattilografia delle sezioni

I capi delle segreterie hanno la direzione dei rispettivi uffici, provvedono ad assicurare il normale funzionamento dei servizi e ne rispondono direttamente al Presidente della sezione, oltre che al segretario generale per i poteri di sorveglianza generale.

Art. 11.

Attribuzioni del personale direttivo

I funzionari della carriera direttiva provvedono alla organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria e dei servizi per adeguarne l'efficienza alle esigenze funzionali dell'istituto; collaborano alla preparazione del massimario; formano e ricevono gli atti concernenti l'ufficio; sovrintendono alla tenuta dei registri, alla raccolta delle decisioni e dei pareri, alla

conservazione degli atti, al rilascio ed alla autenticazione delle copie, degli estratti e dei certificati; provvedono e vegliano alla osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le loro funzioni; esercitano le funzioni di segretario nelle sezioni e in tutte le Commissioni costituite presso il Consiglio di Stato; predispongono gli elementi necessari per l'istruzione preliminare degli affari delle sezioni consultive; vigilano sul personale di segreteria, di dattilografia ed ausiliario.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano o in caso di assenza o di impedimento del personale di concetto, ne esercitano le attribuzioni.

Art. 12.

Attribuzioni del personale di concetto

I funzionari della carriera di concetto assistono alle udienze; collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti, provvedono alla registrazione degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano copia, in osservanza delle norme di procedura; controllano la copia delle decisioni e dei pareri; istruiscono le pratiche loro affidate e riferiscono su di esse al capo della segreteria della sezione; svolgono compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati; possono temporaneamente, in caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della carriera direttiva.

Art. 13.

Attribuzioni del personale della carriera esecutiva

Il personale della carriera esecutiva provvede alla tenuta dei registri, delle rubriche e del protocollo; vigila alla perfetta tenuta dell'archivio di sezione; svolge compiti di carattere contabile e statistico; ha i contatti con il pubblico e può essere destinato ad altre mansioni, qualora esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 14.

Attribuzioni del personale di dattilografia

Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia, con i servizi ad essa inerenti.

Art. 15.

Attribuzioni del personale ausiliario

Il personale ausiliario provvede al mantenimento dell'ordine e della pulizia degli uffici nonchè alla custodia della sede del Consiglio di Stato e disimpegna il servizio di anticamera, di udienza e delle adunanze.

Vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e adempie agli incarichi di carattere materiale inerente al servizio. I lavori di fatica sono eseguiti dagli appartenenti alle prime due qualifiche.

Art. 16.

Mansioni del personale ausiliario tecnico

Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature di ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi e alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.

Art. 17.

Distribuzione del personale

Presso ogni sezione del Consiglio di Stato è istituita una segreteria.

Alla direzione di ciascuna delle segreterie è preposto un funzionario della carriera direttiva.

Agli uffici di segreteria sono assegnati gli impiegati delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria nel numero ritenuto necessario per il funzionamento.

La distribuzione del personale viene disposta con decreto del presidente del Consiglio di Stato, su proposta del segretario generale.

TITOLO II

CARRIERA MISTA, DIRETTIVA E DI CONCETTO - ACCESSO E SVOLGIMENTO

Art. 18.

Concorso di ammissione

La nomina in prova a vice segretario di sezione si consegue mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, muniti di diploma di maturità classica o scientifica e in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'articolo 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, salva l'applicazione dell'articolo 173, quarto comma, dello stesso testo unico.

Il concorso è bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 19.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso ai posti di vice segretario di sezione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, ed è composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;
2) da un primo referendario o da un referendario del Consiglio di Stato;
3) da un direttore capo o da un direttore di segreteria;
4) da un docente di materie giuridiche;
5) da un professore di materie letterarie di istituto di istruzione media di secondo grado.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

Art. 20.

Svolgimento ed esito delle prove

L'esame di cui all'articolo precedente ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte hanno per oggetto:

a) un tema di cultura generale;
b) elementi di diritto civile e procedura civile;
c) elementi di diritto amministrativo.

L'esame orale verte sugli elementi di diritto civile, di procedura civile, di diritto amministrativo, di diritto costituzionale, di diritto finanziario e tributario e sulle norme concernenti il Consiglio di Stato.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale.

Con la domanda di ammissione al concorso il candidato può chiedere di essere ammesso a sostenere anche l'esame di una o di entrambe le seguenti prove facoltative:

a) lingua francese o inglese o tedesca (breve esperimento di dettatura, versione dall'italiano e di conversazione);

b) stenografia e dattilografia (esperimento di dettatura dattilografica o di dettatura e di traduzione mediante letture di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

In tal caso nel decreto di nomina della Commissione esaminatrice saranno aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari, che abbiano particolare conoscenza della materia.

Il concorrente non può essere ammesso a sostenere le prove facoltative, se non ha conseguito la idoneità in quelle obbligatorie.

Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale, nelle materie obbligatorie, la Commissione dovrà aggiungere un altro punto o frazione di punto per ciascuna delle prove facoltative superate.

TITOLO III

PROMOZIONI NELLA CARRIERA DI CONCETTO ED ACCESSO ALLA CARRIERA DIRETTIVA

Art. 21.

Disposizioni generali

Le promozioni del personale delle carriere di concetto e direttiva sono conferite per esami o per scrutinio per merito comparativo.

Le promozioni per scrutinio sono conferite su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Promozione a segretario aggiunto di sezione

La promozione a segretario aggiunto di sezione si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice segretari di sezione, che alla data in cui viene effettuato lo scrutinio abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di prova.

Art. 23.

Promozione a segretario di sezione

La promozione a segretario di sezione si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti di sezione che alla data in cui viene effettuato lo scrutinio abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 24.

Accesso alla carriera direttiva

L'accesso alla carriera direttiva è riservato al personale di concetto del Consiglio di Stato.

La nomina alla qualifica di vice direttore aggiunto di segreteria si consegue mediante concorso per esami al quale sono ammessi i segretari di sezione che abbiano compiuto almeno nove anni di complessivo servizio nella carriera di concetto e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. Allo stesso concorso possono essere ammessi anche i segretari di sezione che non siano in possesso del titolo di studio predetto purchè abbiano compiuto almeno 13 anni di effettivo servizio nella carriera di concetto e siano muniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il concorso è bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 25.

Concorso per l'accesso alla carriera direttiva

L'esame di concorso per la nomina a vice direttore aggiunto di segreteria ha luogo in Roma. Esso consiste in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto civile e procedura civile;

2) diritto amministrativo;

3) prova pratica per materie riguardanti i servizi di segreteria.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte e, inoltre, su elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, su nozioni di diritto costituzionale e su nozioni di diritto tributario con particolare riguardo alle leggi che interessano il servizio di segreteria.

Gli aspiranti possono chiedere di sostenere anche l'esame di una o più lingue straniere fra le seguenti: francese, inglese e tedesco.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di sette decimi.

La Commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, è composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) da un primo referendario o referendario del Consiglio di Stato;

3) da un direttore capo o da un direttore di segreteria.

Ove occorra si applica il sesto comma dell'articolo 20.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

Art. 26.

Promozione a vice direttore di segreteria

La promozione a vice direttore di segreteria è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice direttori aggiunti di segreteria che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 27.

Promozione a direttore di segreteria

La promozione a direttore di segreteria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice direttori di segreteria che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 28.

Promozione a direttore capo di segreteria

La promozione a direttore capo di segreteria è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i direttori di segreteria che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

TITOLI IV
CARRIERA ESECUTIVA - ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA

Art. 29.

Nomina ad applicato aggiunto

La nomina in prova ad applicato aggiunto si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso dei requisiti generali previsti per la ammissione agli impieghi civili dello Stato dall'articolo 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Il concorso ha luogo in Roma ed è bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato.

Gli esami comprendono due prove scritte, una prova orale e una prova pratica di dattilografia, una prova facoltativa di stenografia o su mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di storia e letteratura italiana contemporanea.

La prova pratica di dattilografia consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo sotto dettatura.

Per essere ammessi alla prova facoltativa, il candidato deve aver conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie.

La prova facoltativa di stenografia consiste in un esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti. La prova orale verte sulle materie delle prove scritte, su elementi di aritmetica e su nozioni elementari di statistica.

Art. 30.

Commissione esaminatrice e valutazione delle prove facoltative

La Commissione esaminatrice del concorso per applicato aggiunto, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, si compone:

1) di un primo referendario o di un referendario del Consiglio di Stato, presidente;

2) di un direttore o di un vice direttore di segreteria;

3) di un insegnante di materie letterarie di istituto medio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Per le prove di dattilografia e stenografia possono essere aggregati membri aggiunti.

Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nella prova pratica nonchè in quella orale, la Commissione aggiunge da uno a tre punti ai candidati che superano la prova facoltativa di stenografia.

Art. 31.

Promozione ad applicato

La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 32.

Promozione ad archivista

La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che alla data in cui viene indetto lo scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 33.

Promozione a primo archivista

Per la promozione a primo archivista si applicano le disposizioni previste dall'articolo 185 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 34.

Concorso per esame

L'esame di concorso per la promozione a primo archivista consiste in due prove scritte a carattere pratico sui servizi di istituto; l'una avrà per oggetto il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, l'altra l'attività consultiva del Consiglio di Stato. La prova orale avrà per oggetto elementi di diritto amministrativo e di diritto civile.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

Si applica il comma sesto dell'articolo 187 del testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3. La Commissione giudicatrice è composta e nominata nei modi previsti dall'articolo 25.

Art. 35.

Promozione ad archivista capo ed archivista superiore

Le promozioni ad archivista capo e ad archivista superiore sono conseguite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che alla data in cui viene indetto lo scrutinio abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

TITOLO V
PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Art. 36.

Concorso di ammissione

Il personale di dattilografia è assunto in prova mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appar-

tenenti alla Repubblica, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso degli altri requisiti richiesti per la ammissione agli impieghi civili dello Stato dall'articolo 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Il concorso ha luogo in Roma ed è bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 37.

Commissione esaminatrice, svolgimento e valutazione delle prove

La Commissione esaminatrice del concorso, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, si compone:

1) di un primo referendario o di un referendario del Consiglio di Stato, presidente;

2) di un direttore o di un vice direttore di segreteria;

3) di un insegnante di materie letterarie di istituto medio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 38.

Svolgimento delle prove

L'esame di concorso comprende:

a) una prova scritta;

b) una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura della parte di brano in tempo minore, possono al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non è permesso il cambiamento del foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio è utilizzato un brano prescelto di volta in volta prima dell'inizio delle operazioni di esame dalla Commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, o di una decisione amministrativa, pubblicata in una rivista giuridica. Una copia dattiloscritta del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati prima dell'inizio del saggio.

Il brano deve essere, di volta in volta, diverso e della stessa lunghezza.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica deve essere data comunicazione con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

Art. 39.

Punteggio

La Commissione esaminatrice dispone di venti punti per ciascuna prova.

Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato almeno quattordici ventesimi nella prova scritta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica.

I concorrenti idonei sono collocati in graduatoria secondo il totale dei voti riportati da ciascuno, osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze a parità di merito.

Art. 40.

Trattamento economico

Al personale di dattilografia del Consiglio di Stato compete il trattamento economico previsto dalla tabella *C*) allegata alla presente legge.

Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella stessa si computano dalla data di assegnazione dello stipendio precedente.

Ciascuno degli stipendi suddetti è suscettibile di aumenti periodici, a norma dell'articolo 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Gli stipendi successivi a quello iniziale, previsti nella tabella indicata nel primo comma, sono attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di amministrazione di cui allo articolo 46 della presente legge. Il provvedimento difforme dal parere deve essere motivato.

Quando è dato parere o è emesso provvedimento contrario alla attribuzione dello stipendio, il riesame della posizione del dattilografo può aver luogo, anche di ufficio, dopo almeno un anno dal parere del Consiglio di amministrazione. In tal caso il nuovo stipendio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di attribuzione.

TITOLO VI

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO E TECNICO - ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA

Art. 41.

Nomina ad inserviente e ad agente tecnico

La nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si conseguono mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato dallo articolo 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Il concorso, che ha luogo in Roma, è bandito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, oltre ad una prova di idoneità tecnica per gli aspiranti a posti di agente tecnico.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presi-

dente del Consiglio di Stato, è composta da un referendario o da un primo referendario del Consiglio di Stato che la presiede e da due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a vice direttore di segreteria.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Per la prova pratica della conduzione di autoveicoli sarà aggregato alla Commissione un appartenente alla carriera del personale tecnico.

Art. 42.
Promozione ad usciere

La promozione ad usciere si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 43.
Promozione ad usciere capo

La promozione ad usciere capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 44.
Promozione a commesso e commesso capo

Le promozioni a commesso e a commesso capo sono conferite a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli appartenenti allo stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Art. 45.
Promozione ad agente tecnico capo

La promozione ad agente tecnico capo è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.

Titolo VII
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DIVERSE CARRIERE

Art. 46.
Consiglio di amministrazione

Per il personale considerato nella presente legge è istituito un Consiglio di amministrazione, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, il quale viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato ed è composto:

a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che lo presiede, e da un consigliere di Stato;

b) dal segretario generale del Consiglio di Stato;

c) da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore ad ispettore generale od equiparata, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) da un impiegato della carriera direttiva del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;

e) da due impiegati appartenenti alle carriere del personale del Consiglio di Stato, scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione e nominati allo inizio di ogni biennio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore a vice direttore aggiunto di segreteria.

Art. 47.
Commissione di disciplina

La Commissione di disciplina per il personale contemplato dalla presente legge è nominata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

E' composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un consigliere di Stato e da un direttore capo o da un direttore di segreteria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva.

Art. 48.
Rapporto informativo e giudizio complessivo

Per gli impiegati della carriera direttiva il rapporto informativo è compilato dal segretario generale. Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.

Per tutti gli altri impiegati il rapporto informativo è compilato dal capo dell'ufficio o della segreteria della sezione al quale sono addetti. Il giudizio complessivo è espresso dal segretario generale.

Per il personale addetto al segretariato generale, escluso quello della carriera direttiva, il rapporto è redatto dall'impiegato della carriera direttiva con qualifica più elevata addetto allo stesso segretariato generale. Il giudizio complessivo è espresso dal segretario generale.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 49.
Inquadramento nelle nuove qualifiche dell'attuale personale di segreteria

Nella prima attuazione della presente legge il personale di segreteria appartenente al ruolo ordinario della carriera di concetto è inquadrato nelle nuove qualifiche del ruolo di cui all'annessa tabella *A*, previo parere favorevole della Commissione speciale di inquadramento prevista dall'articolo 56, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza, secondo la corrispondenza appresso indicata:

Qualifica di provenienza:
- segretario capo di sezione;
- segretario principale di sezione;
- 1° segretario di sezione;
- segretario di sezione;
- segretario aggiunto di sezione di 1ª classe;
- segretario aggiunto di 2ª classe.

Qualifica attuale:
- direttore di segreteria;
- vice direttore di segreteria;
- vice direttore aggiunto di segreteria;

segretario di sezione;
segretario aggiunto di sezione;
vice segretario di sezione.

Il ruolo della carriera direttiva di cui al quadro 4° del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è mantenuto come ruolo ad esaurimento ed in corrispondenza dei posti in esso occupati saranno tenuti vacanti altrettanti posti nella corrispondente qualifica del ruolo di cui alla tabella *A* coefficiente 670 annessa alla presente legge.

Gli impiegati di ruolo della carriera di concetto, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano da almeno un triennio le funzioni di dirigenza di un ufficio, possono essere inquadrati, previo parere favorevole della Commissione prevista dall'articolo 56, nella qualifica immediatamente superiore.

Art. 50.

Criteri di valutazione per l'inquadramento nella carriera direttiva

La Commissione prevista dall'articolo 56 esprime il giudizio sulla idoneità del funzionario all'inquadramento nella carriera direttiva valutando le seguenti categorie di titoli:

1) qualità del servizio prestato, con particolare riguardo alle funzioni svolte;

2) cultura;

3) operosità;

4) condotta;

5) attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire.

Art. 51.

Segretari non inquadrati nella carriera direttiva

Il giudizio di cui all'articolo precedente non può essere rinnovato e i primi segretari di sezione, i segretari principali di sezione e i segretari capi di sezione che non ottengono l'inquadramento conservano « ad personam » la qualifica acquisita. Gli stessi possono, a seguito di scrutinio, conseguire la promozione alla qualifica superiore prevista dall'attuale ruolo di concetto solo per un numero di posti da determinarsi, di volta in volta, in relazione al numero di concorrenti che partecipano allo scrutinio e conseguono la promozione alla qualifica superiore della corrispondente carriera direttiva. Il predetto personale, in caso di promozione, consegue la nuova qualifica *ad personam* e non può essere destinato ad esercitare le funzioni direttive previste dal presente ordinamento.

Nella qualifica iniziale della carriera direttiva sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono i funzionari che, a norma del precedente comma, conservano *ad personam* le qualifiche del ruolo di provenienza.

Art. 52.

Inquadramento nelle nuove qualifiche del personale della carriera esecutiva

Nella prima attuazione della presente legge, il personale della carriera esecutiva appartenente al ruolo ordinario. è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui all'annessa tabella *B*, nello stesso ordine e con la stessa anzianità del ruolo di provenienza.

Art. 53.

Inquadramento nelle nuove qualifiche del personale della carriera ausiliaria

Nella prima attuazione della presente legge, il personale della carriera ausiliaria, appartenente al ruolo ordinario è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui all'annessa tabella *D*, nello stesso ordine e con la stessa anzianità del ruolo di provenienza.

Art. 54.

Inquadramento del personale che abbia svolto mansioni di autista

Nella prima attuazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria, che svolga esclusivamente e continuativamente mansioni di autista da almeno due anni alla data della sua entrata in vigore, può essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria tecnica, su domanda da presentarsi entro il termine di novanta giorni dalla data suddetta.

Art. 55.

Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti e del personale non di ruolo

Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Consiglio di Stato sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero e salvo riassorbimento immediato in occasione delle prime vacanze, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, conservando la precedente anzianità di qualifica e di carriera e prendendo posto, nell'ordine, dopo l'ultimo dei già appartenenti al ruolo ordinario.

Gli impiegati non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ottengano successivamente il collocamento nei ruoli aggiunti, saranno inquadrati, anche in soprannumero e salvo riassorbimento immediato in occasione delle prime vacanze, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, prendendo posto, nell'ordine, dopo l'ultimo dei già appartenenti al ruolo ordinario.

In corrispondenza all'inquadramento di impiegati in soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale della rispettiva carriera.

Art. 56.

Commissione speciale di inquadramento

All'inquadramento del personale e all'espletamento dei concorsi previsti dagli articoli 57 e 58 provvede una Commissione nominata, entro tre mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, e composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un primo referendario del Consiglio di Stato, da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata, e da un impiegato delle carriere del Consiglio di Stato.

Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

Art. 57.

Concorso per titoli per il conferimento della nomina a vice direttore aggiunto di segreteria

Per il conferimento della promozione a vice direttore aggiunto di segreteria, nella prima applicazione della presente legge, il concorso per esami previsto dallo articolo 24 della legge stessa è sostituito da un concorso per titoli al quale sono ammessi tutti gli impiegati della carriera di concetto del Consiglio di Stato.

Il concorso per titoli predetto sarà indetto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 49 e comunque non oltre dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 58.

Concorsi per il conferimento dei posti disponibili nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria

Per il conferimento dei posti che risultino disponibili, per effetto della presente legge, nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, e fino alla concorrenza di due terzi dei posti, potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo del Consiglio di Stato e al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al quadro 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nonchè al personale appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che alla data di entrata in vigore della presente legge, presti comunque servizio da almeno un biennio presso gli uffici del Consiglio di Stato.

Il concorso consisterà in un colloquio sulle materie che formano oggetto delle prove orali dell'esame previsto per il concorso di ammissione alla carriera.

Alle operazioni di concorso provvede la Commissione prevista dall'articolo 56.

Art. 59.

Conferimento dei posti disponibili nelle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si renderanno tali per effetto della prima applicazione della presente legge, nelle varie qualifiche delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 60.

Riduzione del limite di anzianità

I dipendenti cui si riferisce la presente legge, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, beneficieranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1967, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà, e comunque per un massimo di trenta mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Art. 61.

Composizione degli organi

Fino al termine delle operazioni di inquadramento del personale e all'espletamento dei concorsi previsti dagli articoli 57 e 58, gli impiegati dell'attuale carriera di concetto, con qualifica non inferiore a segretario principale di sezione, possono essere nominati membri e segretari di Commissioni giudicatrici e di altri organi in luogo degli impiegati della carriera direttiva, nei casi in cui la legge stessa prevede la partecipazione di questi ultimi.

Art. 62.

Norme in materia di trattamento economico

Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza.

Art. 63.

Rinvio allo statuto degli impiegati civili dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge, sono applicabili le norme del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e del regolamento di esecuzione.

Art. 64.

Abrogazione di norme

Sono abrogate le norme contrarie a quelle della presente legge o, comunque, con esse incompatibili.

Rimangono, in ogni caso, espressamente salve le vigenti disposizioni relative al riassorbimento dei posti conferiti in soprannumero nelle qualifiche delle varie carriere.

Art. 65.

Onere finanziario

All'onere di lire 80 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Tabelle del personale di segreteria ed ausiliario

TABELLA *A*

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	Carriera direttiva	
670	Direttore capo di segreteria	4
500	Direttore di segreteria	4
402	Vice direttore di segreteria	4
325	Vice direttore aggiunto di segreteria	8
	TOTALE	20

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	Carriera di concetto	
271	Segretario di sezione	10
229	Segretario aggiunto di sezione	
202	Vice segretario di sezione	
	TOTALE	10

TABELLA *B*

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	Carriera esecutiva	
325	Archivista superiore	10
271	Archivista capo	11
229	Primo archivista	12
202	Archivista	24
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
	TOTALE	57

TABELLA *C*

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	Personale di dattilografia	
	Dattilografi	24
	Stipendio lordo annuo	
157	Stipendio iniziale . L. 471.000	
180	Stipendio dopo 2 anni del precedente . » 540.000	
202	Stipendio dopo 8 anni del precedente . . » 606.000	
229	Stipendio dopo 10 anni del precedente . . . » 687.000	

TABELLA *D*

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	Personale ausiliario	
180	Commesso capo	6
173	Commesso	7
159	Usciere capo	16
151	Usciere	
142	Inserviente	
	TOTALE	29

TABELLA *E*

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	Personale ausiliario tecnico	
173	Agente tecnico capo	2
159	Agente tecnico	5
	TOTALE	7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1964, n. 194.

Erezione in ente morale della « Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano - FEDERBIM », con sede in Roma.

N. 194. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano - FEDERBIM », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1964, n. 195.

Autorizzazione alla Società italiana di ortopedia e traumatologia, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 195. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società italiana di ortopedia e traumatologia, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare una donazione in titoli del valore nominale complessivo di L. 5.000.000, disposta in suo favore dal dott. Tommaso Bellando Randone.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1964, n. 196.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Camillo Cavour », con sede in Santena (Torino).

N. 196. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Camillo Cavour », con sede in Santena (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1964, n. 197.

Approvazione dello statuto della fondazione « 11ª Armata », con sede in Roma.

N. 197. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato lo statuto della fondazione « 11ª Armata », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963.

Nomina di un membro della Giunta centrale per gli studi storici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 770, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2278, relativo alla costituzione della Giunta centrale per gli studi storici, con sede in Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1960, con il quale il prof. Attilio Frajese, direttore generale delle Accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura presso il Ministero della pubblica istruzione, è stato nominato membro della predetta Giunta centrale;

Considerato che, con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1963, alla citata direzione generale delle Accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura è stato proposto, in sostituzione del prof. Frajese, destinato ad altro incarico, il dott. Nicola Mazzaracchio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il dott. Nicola Mazzaracchio è nominato membro della Giunta centrale per gli studi storici, in sostituzione del prof. Attilio Frajese.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1964
Registro n. 20, foglio n. 202

(3493)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1964.

Nomina del Sottosegretario di Stato per le finanze sen. dott. Athos Valsecchi a componente del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1962, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 205; del 29 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1962, registro n. 9 Monopoli, foglio n. 145 e del 23 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1963, registro n. 14 Monopoli, foglio n. 106, concernenti la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 dicembre 1963, con il quale il sen. dott. Athos Valsecchi è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze sen. dottore Athos Valsecchi è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 115. MONACELLI

(3359)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1964.

Sostituzione di un membro e del segretario della Commissione tecnico-amministrativa per i fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1956, registro n. 11, foglio n. 352;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1945, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 114;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1951, registro n. 4 Finanze, foglio n. 96;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione, nella Commissione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, dell'ingegnere Arsenio Lanzara, membro rappresentante della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, per limite di età, e del dott. Lorenzo Carnimeo segretario della Commissione stessa, per collocamento a riposo;

Decreta:

L'ing. Giovanni Casaccia è nominato membro, rappresentante della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, in seno alla Commissione indicata nelle premesse, in sostituzione dell'ing. Arsenio Lanzara e il dott. Mario Trivelloni, ispettore generale amministrativo dei Monopoli di Stato, è nominato segretario della stessa Commissione, in sostituzione del dott. Lorenzo Carnimeo.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 febbraio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1964
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 349. — BAIOCCHI

(3506)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1964.

Salari medi per il personale non impiegatizio, retribuito in tutto o in parte a percentuale, dipendente da pubblici esercizi della provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lett. *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio, retribuito in tutto o in parte a percentuale, dipendente da pubblici esercizi della provincia di Como, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1964

Il Ministro: Bosco

Tabelle di retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da esercizi pubblici nel territorio di Como e Provincia e retribuiti in tutto o in parte a percentuale.

A) Ristoranti, trattorie, osterie, bottiglierie, ed esercizi similari:

Categoria del personale	Categoria degli esercizi		
	1ª categoria	2ª categoria	3ª e 4ª categoria
	Mensile	Mensile	Mensile
1ª Categoria	70.200	65.000	—
2ª Categoria	58.500	57.200	50.700
3ª Categoria	52.000	50.700	45.500
Non qualificati inf. 18 anni .	26.000	24.700	22.100
(per le qualifiche vedi C. N. Nazionale del 15 maggio 1959)			

B) Caffè-Bar, tavole calde e fredde, pasticcerie, gelaterie, cremerie, confetterie, buffets ed esercizi similari:

Categoria del personale	Categoria degli esercizi		
	1ª categoria	2ª categoria	3ª e 4ª categoria
	Mensile	Mensile	Mensile
1ª Categoria	65.000	59.800	52.000
2ª Categoria	58.500	57.200	48.100
3ª Categoria	52.000	49.400	45.500
Non qualificati inf. 18 anni .	26.000	24.700	22.100
(per le qualifiche vedi C. N. Nazionale del 15 maggio 1959)			

N. B. — Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella sono calcolate per mese ragguagliate a 26 giornate.

Note: La tabella è comprensiva dei seguenti elementi: stipendio, vitto, alloggio, sia corrisposto in natura che in valore sostitutivo, gratifica natalizia, percentuale di servizio, festività nazionali e infrasettimanali.

Vanno conteggiate a parte, ai fini dei calcoli dei contributi, i compensi corrisposti al personale a titolo di lavoro straordinario e ferie godute.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(3365)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1964.

Trasferimento all'ENEL dei complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa del Comune di Sant'Ambrogio di Torino (Torino).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 5 in data 31 gennaio 1964 — di cui la Prefettura di Torino ha preso atto il 6 marzo 1964, al n. 15627/Div. 2ª — con la quale il Consiglio comunale di Sant'Ambrogio di Torino (Torino) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Sant'Ambrogio di Torino (Torino) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del Comune di Sant'Ambrogio di Torino (Torino).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Torino, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Torino o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 1° aprile 1964

Il Ministro: Medici

(3432)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1964.

Trasferimento all'ENEL dei complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa del Comune di Larciano (Pistoia).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Larciano (Pistoia) n. 185 in data 11 dicembre 1963, ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 in data 13 gennaio 1964, della quale la prefettura di Pistoia ha preso atto il 15 gennaio 1964, al n. 184, con cui è stato deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa appartenente al Comune di Larciano (Pistoia) rientra tra le imprese previste dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del Comune di Larciano (Pistoia).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Pistoia, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Pistoia o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 1° aprile 1964

(3433) *Il Ministro*: MEDICI

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1964.

Disposizioni regolatrici delle funzioni del Comitato interministeriale per lo zucchero d'importazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 30 stesso mese, con cui, in applicazione del provvedimento n. 1025 di pari data del Comitato interministeriale dei prezzi sulla istituzione della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero d'importazione, veniva costituito il Comitato interministeriale avente il compito di decidere sull'ammissione all'integrazione di prezzo delle operazioni di importazione di zucchero;

Visto il provvedimento n. 1057 del 6 febbraio 1964 del Comitato interministeriale dei prezzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1964, con cui le disposizioni relative all'integrazione di prezzo sono state estese allo zucchero raffinato proveniente da melasso estero nazionalizzato;

Considerato che con provvedimento n. 1066 del Comitato interministeriale dei prezzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 28 marzo 1964, sono state emanate disposizioni integrative di quelle contenute nei citati provvedimenti n. 1025 e n. 1057;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere al conseguenziale adeguamento delle disposizioni del citato decreto ministeriale 25 maggio 1963;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'alimentazione, con cui il decreto 25 maggio 1963 ha il compito di esaminare le singole operazioni di acquisto all'estero di zucchero e di melasso destinato alla dezuccherazione e di decidere, in relazione al costo dell'operazione ed entro i limiti delle esigenze di approvvigionamento:

1) sull'ammissione all'integrazione di prezzo della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero d'importazione, nel caso in cui il costo dello zucchero importato risultasse maggiore del prezzo di vendita fissato dal Comitato interministeriale dei prezzi per il mercato interno, stabilendo altresì l'importo dell'integrazione medesima, la data di decorrenza della valuta per il relativo pagamento e le condizioni alle quali la concessione dell'integrazione è subordinata;

2) sulla misura della quota di prezzo che l'importatore deve corrispondere alla Cassa conguaglio, nel caso in cui il costo dello zucchero importato risultasse inferiore al prezzo di vendita stabilito dal Comitato interministeriale prezzi per il mercato interno.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare all'approvvigionamento del mercato con importazioni dall'estero di zucchero di melasso destinato alla dezuccherazione debbono preventivamente sottoporre all'esame del Comitato di cui all'art. 1, per la decisione prevista nello stesso articolo, gli elementi inerenti all'operazione di importazione che intendono effettuare, con domanda da presentare alla segreteria del Comitato nei termini e secondo le modalità stabiliti dal Comitato medesimo.

Art. 3.

Le determinazioni del Comitato, con le quali, consentendosi al compimento dell'operazione di importazione, si stabiliscono le condizioni del rapporto fra l'operatore e la Cassa conguaglio, sono comunicate all'operatore stesso, al Ministero del commercio con l'estero ed alla Cassa conguaglio con atto firmato dal presidente del Comitato medesimo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

(3505)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE — NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Melito Irpino

Con decreto provveditoriale n. 18225 in data 2 aprile 1964, è stato approvato, il piano di zona del comune di Melito Irpino, redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(3422)

Approvazione del piano di zona del comune di San Nazzaro

Con decreto provveditoriale n. 18224 in data 2 aprile 1964, è stato approvato, il piano di zona del comune di San Nazzaro, redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto sono state dichiarate decadute le opposizioni a firma di: Ranauro Giuseppe; 2) Ranauro Rolando, in dipendenza delle modifiche apportate al piano stesso; mentre non danno luogo a provvedere le opposizioni a firma di: 1) Liviero Bernardino; 2) Di Dio Luigi e Angelina; 3) Fiore Alfonsina. 4) Serino Eleonora, in quanto riguardano il programma di fabbricazione.

(3423)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campofelice di Roccella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1964, il comune di Campofelice di Roccella (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.833.662, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3445)

Autorizzazione al comune di Villafrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1964, il comune di Villafrati (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.277.181, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3446)

Autorizzazione al comune di Comiziano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1964, il comune di Comiziano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3447)

Autorizzazione al comune di Lettere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1964, il comune di Lettere (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3448)

Autorizzazione al comune di Palazzolo Acreide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1964, il comune di Palazzolo Acreide (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3449)

Autorizzazione al comune di Contessa Entellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1964, il comune di Contessa Entellina (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.768.192, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3450)

Autorizzazione al comune di San Mauro Castelverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1964, il comune di San Mauro Castelverde (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.271.252, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3451)

Autorizzazione al comune di Trappeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1964, il comune di Trappeto (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.423.669, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3452)

Autorizzazione al comune di Torretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1964, il comune di Torretta (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.323.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3453)

Autorizzazione al comune di Vicari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1964, il comune di Vicari (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.921.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3454)

Autorizzazione al comune di Giuliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1964, il comune di Giuliana (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.267.867, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3455)

Autorizzazione al comune di Cerda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1964, il comune di Cerda (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.433.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3456)

Autorizzazione al comune di Canzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1964, il comune di Canzano (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3457)

Autorizzazione al comune di Carpineto Nora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1964, il comune di Carpineto Nora (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3458)

Autorizzazione al comune di Picciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1964, il comune di Picciano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3459)

Autorizzazione al comune di Vicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1964, il comune di Vicoli (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3460)

Autorizzazione al comune di Scheggino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1964, il comune di Scheggino (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3461)

Autorizzazione al comune di Vallecorsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1964, il comune di Vallecorsa (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.703.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3462)

Autorizzazione al comune di San Nicola Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1964, il comune di San Nicola Baronia (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.294.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3473)

Autorizzazione al comune di San Biase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1964, il comune di San Biase (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3463)

Autorizzazione al comune di Macchiagodena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1964, il comune di Macchiagodena (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3464)

Autorizzazione al comune di Matrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1964, il comune di Matrice (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3465)

Autorizzazione al comune di Ales ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1964, il comune di Ales (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3466)

Autorizzazione al comune di Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1964, il comune di Arborea (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3467)

Autorizzazione al comune di Barrali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1964, il comune di Barrali (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3468)

Autorizzazione al comune di Belmonte Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1964, il comune di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3475)

Autorizzazione al comune di Bonarcado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1964, il comune di Bonarcado (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3469)

Autorizzazione al comune di Cabras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1964, il comune di Cabras (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3470)

Autorizzazione al comune di Neoneli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1964, il comune di Neoneli (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3471)

Autorizzazione al comune di Pau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1964, il comune di Pau (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3472)

Autorizzazione al comune di Palmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1964, il comune di Palmiano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3474)

Autorizzazione al comune di Romana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1964, il comune di Romana (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3476)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1964, *registro n. 8 Tesoro, foglio n. 207*, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 27 aprile 1960 dalla signora Silia Martini in Vosilla, nata a Pirano il 27 marzo 1908, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella zona *B* dell'ex Territorio libero di Trieste, è dichiarato irricevibile per intempestività.

(3399)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1964, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 208, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 5 settembre 1960 dalla signora Mileva Milinovich ved. Malabotta, nata a Castelnuovo di Cattaro il 29 luglio 1875, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella zona *B* dell'ex Territorio libero di Trieste, è respinto perchè infondato.

(3400)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 23 dicembre 1963 dal sig. Baša Giuseppe, nato a Trieste il 12 giugno 1915 e qui residente in via Boveto, 43/2, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Bassa;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Baša Giuseppe è ridotto nella forma italiana di Bassa.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 aprile 1964

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 5 ottobre 1963 dal sig. Debeliuch (Debeljuh) Martino, nato a Gimino (Pola) il 5 settembre 1898, residente a Trieste in via Rossi, 11, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Debelli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Debeliuch (Debeljuh) Martino è ridotto nella forma italiana di Debelli.

Analoga riduzione ha effetto nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Radin Caterina, nata ad Antignana il 18 agosto 1896, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 aprile 1964

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 9 novembre 1963 dal sig. Fernetich Antonio, nato a Verteneglio (Pola) il 14 luglio 1922, residente a Roma, in via Garibaldi, 3, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Fernetti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Fernetich Antonio è ridotto nella forma italiana di Fernetti.

Analoga riduzione ha effetto nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Tozzi Adelaide, nata a Contigliano il 24 dicembre 1924, moglie;

2) Fernetich Claudio, nato a Roma il 15 luglio 1950, figlio;

3) Fernetich Maria Grazia, nata a Roma l'11 agosto 1953, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 aprile 1964

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 8 febbraio 1964 dal sig. Radojkovic Matteo, nato a Parenzo il 12 febbraio 1921, residente a Trieste in via Xidias, 4, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Radovini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Radojkovic Matteo è ridotto nella forma italiana di Radovini.

Analoga riduzione ha effetto nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Munda Loreta, nata a Parenzo il 10 ottobre 1928, moglie;

2) Radojkovic Bruno, nato a Parenzo il 13 novembre 1948, figlio;

3) Radojkovic Giuliano, nato a Parenzo l'8 febbraio 1951, figlio;

4) Radojkovic Luisa, nata a Parenzo l'8 marzo 1954, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 aprile 1964

(3425) *Il vice prefetto reggente*: PASINO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per il reclutamento straordinario di ventitre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato - ruolo commissari e ruolo sussistenza.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati e invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1959, n. 1318, che modifica l'art. 1 del decreto presidenziale 30 agosto 1952, n. 1379;

Vista la legge 22 giugno 1956, n. 701, che proroga la facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Vista la legge 29 giugno 1960, n. 667, concernente l'ammissione di ufficiali di complemento muniti di diploma di abilitazione magistrale ai concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1963, concernente delega di firma ai sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per la nomina di ventitre sottotenenti in servizio permanente nei sottoindicati Servizi, così ripartiti:

Servizio di commissariato (ruolo commissari) . . n. 15
Servizio di commissariato (ruolo sussistenza) . . » 8

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento in servizio o in congedo, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 32° anno di età. (Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detti limiti massimi di età);

b) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina;

c) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato ed abbiano statura non inferiore a metri 1,63;

d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri e dagli istituti magistrali.

Gli aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato (ruolo commissari) devono essere in possesso di una delle seguenti lauree:

in giurisprudenza;

in scienze politiche;

in economia e commercio;

in scienze economiche marittime;

in scienze coloniali;

in ingegneria industriale;

in chimica industriale;

in scienze agrarie.

L'ammissione degli ufficiali che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e sottoscritte dal concorrente, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al comando del Distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

titolo di studio;

grado, arma o servizio, distretto o corpo di appartenenza;

indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personale ufficiali);

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero difesa-Esercito - Direzione generale personale ufficiali);

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal Comandante del corpo od ente dal quale dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del Comandante del Corpo o ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dai concorsi gli ufficiali ai quali ritenesse di non poter consentire il trasferimento nel servizio permanente.

Art. 5.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato accertata mediante visita medico-collegiale presso l'Ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari nel giorno che sarà comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta del direttore dell'Ospedale (presidente) e di due ufficiali in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente), delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari; e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili nella visita medico-collegiale, semprechè ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello, presso la Direzione di sanità del comando militare territoriale, da parte di una Commissione composta dal direttore di sanità del Comando militare territoriale (presidente) e di due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione medica presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nelle visite di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medicolegale.

Art. 7.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici.

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) un esame scritto di cultura tecnico-professionale;

b) un esame orale sulle materie tecnico-professionali proprie del servizio per cui l'ufficiale concorre.

I programmi delle prove di esame sono riportati negli allegati al presente decreto.

L'esame scritto avrà luogo in Roma nel giorno che sarà fissato con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Gli aspiranti per essere ammessi alla prova orale devono aver riportato una votazione di almeno 12/20 nella prova scritta.

La prova orale avrà luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e del punto conseguito nella prova orale.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (*Direzione generale personale ufficiali*) entro il 15° giorno dalla data di tale prova i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, dei coniugati dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra e assimilati:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 200;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il modello 69-*ter* (su carta da bollo da L. 200) rilasciato a nome del padre del concorrente dalla Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta da bollo da lire 200, dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 200, del sindaco del Comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 200, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità;

g) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 12.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata, per ciascun concorso, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale da L. 200:

1) titolo di studio di cui all'art. 2 in originale o copia autentica ovvero certificato avente valore di originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli di studio richiesti.

Per le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso le scuole medesime è richiesta la legalizzazione a cura del provveditore agli studi competente per territorio;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5.

Art. 13.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul Giornale militare ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente nell'ordine della graduatoria, con anzianità assoluta nel grado corrispondente alla data del decreto di nomina.

Tale anzianità non potrà, però, essere anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali nell'anno con le norme del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente di cui al presente decreto conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'art. 7 del citato testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito ma non frequentarono i corsi di applicazione e di perfezionamento di cui allo stesso art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1964

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1964
Registro n. 34 Difesa-Esercito, foglio n. 268. — SACCUCCI

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVA SCRITTA

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.

Tempo a disposizione: 8 ore.

ALLEGATO N. 2

PROVA ORALE

1. — *Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente del Servizio di commissariato (ruolo commissari)*

Arte militare.

Tattica:

Cenni sulle caratteristiche, mezzi d'azione e compiti delle varie armi.

Lineamenti del combattimento offensivo e difensivo nel quadro divisionale e nelle varie fasi.

Cenni sull'intervento dell'aviazione nel combattimento.

Organica:

Ordinamento dell'Esercito - Circoscrizione militare territoriale.

Struttura della Divisione di fanteria e corazzata, della Brigata di fanteria e alpina.

Cenni sulla costituzione dei reggimenti.
Composizione schematica dei battaglioni e gruppi.

Logistica:
Compiti della logistica. I servizi di guerra con particolare riguardo alla Divisione di fanteria e Divisione corazzata.
Cenni sui servizi nella Brigata alpina e nelle minori unità.
Lo stazionamento.
Le marcie, i movimenti motorizzati.

I. Gruppo

Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

1. — Lo Stato ed i suoi organi - Circoscrizione amministrativa - Organi centrali attivi, consultivi e di controllo - Organi amministrativi locali. L'organizzazione finanziaria dello Stato.

2. — Ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato - La responsabilità (giudiziaria, amministrativa, politica) - Funzioni giurisdizionali della Corte dei conti.

3. — La finanza pubblica - Determinazione delle spese pubbliche: principi, classificazioni, distinzione delle pubbliche entrate.
Legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato - Il patrimonio dello Stato; beni demaniali e beni patrimoniali.

4. — I contratti dello Stato: forma, procedimenti per le pubbliche gare e per le trattative private, stipulazione, approvazione, registrazione, esecuzione. Capitoli di oneri. Cauzioni - Atti addizionali - Collaudazioni - Responsabilità relative ai contratti.

5. — L'anno finanziario - Bilancio di previsione dello Stato: suddivisione, variazioni, residui - Il rendiconto generale: rendiconto finanziario e rendiconto patrimoniale.

6. — Entrate dello Stato: accertamento, riscossione e versamento - Spese dello Stato: Impegno, liquidazione, pagamento - Forme di pagamento.

7. — Servizio del Tesoro - Operazioni di tesoreria - Operazioni di portafoglio - Gli agenti che maneggiano valori dello Stato - Garanzie e controlli dell'Amministrazione: cauzioni, verifiche, rendiconti.

Amministrazione e contabilità militare.

8. — Finalità e organizzazione dell'Amministrazione militare - Organi centrali e periferici - Il decentramento amministrativo - I servizi amministrativi dell'Esercito.

9. — Organizzazione amministrativa dei Corpi - Depositi di G. U. e misti - Cariche amministrative e relative attribuzioni - Responsabilità degli agenti - Accertamento delle perdite.

10. — Gestione in contanti - Previsione spese e somministrazione fondi - Fondo scorta - Proventi - Custodia e movimento di fondi - Verifiche di cassa e passaggi di gestione - Documenti e scritture contabili - Resa dei conti - Spese generali.

11. — Assegni e competenze degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa - Vitto sottufficiali e truppa - Vestiario ed equipaggiamento sottufficiali e truppa - Casermaggio, paglia e combustibili - Spese per i quadrupedi.

12. — Gestione in materia - Suddivisione dei materiali - Conservazione, custodia e movimento dei materiali - Documenti contabili - Verifiche - Cambi di gestione - Resa dei conti.

13. — Servizio vestiario ed equipaggiamento presso i Corpi - Manutenzione e riparazione materiali del gruppo C - Il servizio matricola presso i Corpi.

14. — Amministrazione e contabilità dei reparti e dei distaccamenti.

II Gruppo

Nozioni di diritto privato.

1. — Le obbligazioni: nozioni generali - Distinzioni - I soggetti della obbligazione - Obbligazioni con pluralità di soggetti - Obbligazioni solidali - Tutela delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

2. — Le obbligazioni da contratto - Elementi, distinzioni, formazione, modificazione e cessazione dei contratti - I contratti speciali in particolare; fatti illeciti; altre fonti di obbligazione - Pubblicità degli atti giuridici - Trascrizioni - Prova dei diritti.

3. — Commercianti - Società commerciali - Società cooperative - Enti che agevolano e tutelano l'esercizio del commercio.

Nozioni di economia politica.

4. — I concetti fondamentali di economia politica - I fattori della produzione: il lavoro nella evoluzione economica; il capitale e la sua importanza nei rapporti dell'economia sociale.

5. — Le imprese e relativi elementi economici - Le industrie e le macchine - La circolazione dei beni - La remunerazione dei servizi.

Nozioni di geografia economica.

6. — Gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (terra, aria, acque) - I fattori fondamentali della produzione e del commercio - Le vie di comunicazione e di scambio.

7. — I principali vegetali utili all'uomo; cereali; legumi; piante zuccherine, oleifere, nervine, foraggere, industriali; prodotti orto-frutticoli. Distribuzione geografica, produzione, consumo, correnti e scambi.

8. — I principali animali utili all'uomo - Prodotti, scambi, industrie relative con particolare riguardo alla produzione, commercio e consumo delle carni, lana e seta.

9. — Principali materie prime minerali, con particolare riferimento ai combustibili solidi e liquidi - Produzioni, scambi.

10. — L'agricoltura, l'allevamento del bestiame da macello e la pesca in Italia - L'industria in Italia, con particolare riguardo a quella alimentare, a quella tessile, a quella del cuoiami ed a quella delle materie plastiche.

11. — I principali scambi dell'Italia con l'estero: la bilancia dei pagamenti - Lo sviluppo delle vie e dei mezzi di comunicazione in Italia - Prospettive economiche dell'Italia.

III Gruppo

Servizio di commissariato in pace e in guerra

Servizio di commissariato in pace:

1. — Ordinamento territoriale del servizio di commissariato - Organi direttivi ed esecutivi - Compiti, costituzione e dipendenza delle Direzioni di commissariato - Compagnie di sussistenza.

2. — Forme di gestione dei servizi di commissariato: Gestione diretta, indiretta e mista. Amministrazione delle Direzioni di commissariato - Servizi e provviste in economia - Spese di prima e di seconda serie.

3. — Organizzazione e funzionamento del servizio delle sussistenze: pane, carne, viveri complementari, viveri di riserva, foraggi, combustibili solidi.

4. — Organizzazione e funzionamento del servizio vestiario ed equipaggiamento: Provvista e collaudi delle materie prime e dei manufatti, confezioni, riparazioni, recuperi - Serie v. e.

5. — Organizzazione e funzionamento del servizio di casermaggio: Manutenzione e conservazione dei materiali, ricognizioni, rapporti dei magazzini casermaggio con i reparti Servizio dell'economato - Servizio trasporti e manovalanza di presidio.

6. — Costituzione, dipendenze e funzionamento amministrativo contabile degli stabilimenti di commissariato: magazzini di vettovagliamento - magazzini V. E., magazzini di casermaggio, magazzini secondari misti - Opifici v. e. - Centri raccolta, collaudo, smistamento materiali v. e.

Servizio di commissariato in guerra:

7. — Compiti e lineamenti generali del servizio - Organi di comando, direttivi ed esecutivi e loro attribuzioni.

8. — Il servizio di vettovagliamento in campagna - Il servizio della panificazione - Rifornimento carne, vino, viveri complementari, tabacchi, foraggi e legna - Organi e mezzi Le razioni viveri (ordinaria e da combattimento) e quella foraggi in guerra.

9. — Servizio del vestiario ed equipaggiamento in campagna - Provvista, rifornimento materiali - Manutenzione e recuperi - Servizio bagno, lavatura e cambio biancheria.

Tecnologia e merceologia militare

10. — Cenni sulle sostanze alimentari e loro costituzione chimica - Il meccanismo dell'alimentazione - La razione alimentare; equilibrio e selezione qualitativa Vari tipi di razioni.

11. — Frumento, principali varietà, caratteri, semi etero genei, conservazione, avarie, frodi - Altri cereali utili per la panificazione.

12. — Macchinari per la pulitura e la macinazione del grano - Abburattamento - Farina di grano; caratteri, compo nenti, conservazione, avarie, adulterazioni - Sottoprodotti del la pulitura e della macinazione.

13. — Pane - Generalità - Operazioni di panificazione Macchinari per la fabbricazione del pane - Forni fissi e da campo.

14. — Gallette e pasta da minestra - Fabbricazione e rela tivi macchinari - Caratteristiche, conservazione, avarie.

15. — Riso - Legumi, ortaggi - Generi di condimento Caffè, zucchero, cacao - Vino, cordiale, anice - Tabacco da fumo, fiammiferi - (Nozioni generali sulla fabbricazione e produzione, sulle classificazioni più importanti e sui princi pali caratteri).

16. — Carni - Vari tipi - Caratteristiche carni bovine, con servazione, avarie, collaudo, controlli - Generi di sostituzione Carni congelate e refrigerate - Prodotti alimentari in con serva.

Impianti frigoriferi - Mezzi di trasporto frigoriferi - Im pianti per lo scatolamento della carne.

17. — Alimentazione quadrupedi - Razione foraggi - Gene ri foraggeri e loro caratteristiche - Cenni sui mangimi con centrati.

Combustibili solidi: vari tipi, requisiti, collaudi.

18. — Principali materie prime interessanti il servizio ve stiario - Fibre tessili vegetali, animali e artificiali - Nozioni sommarie sulle caratteristiche, produzione e impiego.

19. — Pelli e cuoiami - Lavorazione, caratteri, impiego.

Principali oggetti di vestiario ed equipaggiamento - Ca ratteristiche, confezioni, recuperi.

20. — Materiali di casermaggio, manutenzione e conser vazione - Cenni sui materiali tecnici per il servizio di com missariato in campagna.

2. — *Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente del Servizio di commissariato (ruolo sussistenza).*

Arte militare.

Tattica:

Cenni sulle caratteristiche, mezzi d'azione e compiti delle varie armi.

Lineamenti del combattimento offensivo e difensivo nel quadro divisionale e nelle varie fasi.

Cenni sull'intervento dell'aviazione nel combattimento.

Organica:

Ordinamento dell'Esercito - Circoscrizione militare territo riale.

Struttura della Divisione di fanteria e corazzata, della Bri gata di fanteria e alpina.

Cenni sulla costituzione dei reggimenti.

Composizione schematica dei battaglioni e dei gruppi.

Logistica:

Compiti della logistica. I servizi di guerra con particolare riguardo alla Divisione di fanteria.

I servizi della Brigata alpina e nelle minori unità.

Lo stazionamento: vari sistemi e loro caratteristiche.

Marcie. Movimenti motorizzati.

Autotrasporti. Organizzazione stradale e disciplina del movimento nel quadro divisionale.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

1. — Organizzazione amministrativa dello Stato: organi centrali attivi, consultivi e di controllo; organi amministra tivi locali.

2. — Il patrimonio dello Stato: beni demaniali e beni pa trimoniali.

3. — Nozioni sui contratti dello Stato: sistemi di gare, capitolati, stipulazione, approvazione, registrazione ed esecu zione dei contratti. Cauzioni.

4. — Nozioni sulla finanza pubblica e sull'organizzazione finanziaria dello Stato.

5. — L'anno finanziario. Bilancio di previsione e rendi conto generale dello Stato. Entrate e spese.

6. — Servizio del Tesoro. Operazioni di tesoreria e di portafoglio. Gli agenti che maneggiano valori dello Stato. Ga ranzie e controlli dell'Amministrazione; cauzioni, verifiche, rendiconti.

Amministrazioni e contabilità militare.

1. — Scopi ed organizzazione dell'Amministrazione mili tare.

Organi centrali e periferici. Le funzioni amministrative decentrate.

2. — Organizzazione amministrativa dei Corpi. Le cariche amministrative: rispettive funzioni e responsabilità.

3. — Gestione in contanti. Previsione spese. Somministra zione, custodia e movimento dei fondi. Fondo scorta. Verifi che di cassa e passaggi di gestione. Scrittura e resa dei conti

4. — Assegni e competenze degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa. Spese per i quadrupedi. Spese generali dei Corpi.

5. — Gestione in materia. Distinzione dei materiali. Con servazione e movimento dei materiali. Documenti contabili. Verifiche e cambi di gestione. Resa dei conti.

6. — Manutenzione e riparazione oggetti di vestiario equipaggiamento, servizio generale e cucina.

7. — Contabilità dei reparti. Amministrazione e contabi lità dei distaccamenti.

Il servizio matricola presso i Corpi.

8. — Funzioni amministrative e contabili delle Direzioni e delle sezioni staccate di commissariato.

9. — Principali norme amministrative e contabili relative agli Enti mobilitati (in particolare, quelli del Servizio di com missariato).

Servizio di commissariato in pace ed in guerra.

Servizio di commissariato in pace:

1. — Ordinamento del servizio di Commissariato. Attribu zioni e dipendenze degli organi direttivi ed esecutivi.

2. — Attuale organizzazione dei servizi di Commissariato in territorio e relativi sistemi di gestione.

Condizioni generali e speciali d'oneri. Collaudi.

3. — Funzionamento del servizio di vettovagliamento (pa ne, carne, viveri complementari), foraggi e combustibili in guarnigione e ai campi.

Viveri di riserva: provvista, conservazione e rotazione.

Magazzini v.f.c. e frigoriferi, organizzazione, funziona mento e compiti.

4. — Funzionamento del servizio vestiario-equipaggiamen to. Provvista e rifornimento materie prime e manufatti. Sta bilimenti del vestiario: organizzazione, funzionamento e com piti.

5. — Funzionamento del servizio casermaggio. Magazzini casermaggio. Manutenzione e conservazione dei materiali. Servizio economato.

6. — Nozioni sulla contabilità in materia ed in contanti degli stabilimenti di commissariato.

Servizio di commissariato in guerra:

7. — Gli organi del Servizio di commissariato nelle G. U.: compiti e dipendenze. Difesa vicina delle unità e delle forma zioni del Servizio.

8. — Vettovagliamento uomini e quadrupedi. Razioni vi veri da combattimento. Razioni viveri di riserva.

9. — Il servizio vestiario-equipaggiamento. Il servizio ma teriali vari. Il servizio vestiario, lavanderia e bagni.

10. — Rifornimento da tergo e sfruttamento delle risorse locali. Sgomberi e recuperi dei materiali. Le dotazioni, le scorte ed il relativo scaglionamento.

11. — Cenni sulle contribuzioni in guerra e sulle prede belliche.

Tecnologie e merceologia.

1. — Principi generali sull'alimentazione. Bilancio ener getico. Razione alimentare umana. Razioni viveri del soldato.

2. — Frumento: principali varietà, caratteri, conservazio ne, avarie, frodi. Altri cereali utili per la panificazione.

3. — Pulitura e macinazione del grano: sistemi e macchi nari. Farine di grano: abburattamento, caratteri, conservazio ne, avarie, adulterazioni. Sottoprodotti della pulitura e della macinazione.

4. — Pane: resa, carattere, difetti, alterazioni, conserva zione. Operazioni di panificazione. Macchinari per la fabbri cazione del pane. Forni. Dati di produzione.

5. — Riso. Legumi. Ortaggi. Frutta. Generi di condimento. Caffè. Zucchero. Cacao. Vino e generi di conforto.

6. — Carni. Caratteristiche delle carni bovine: conservazione, avarie. Carni congelate e refrigerate. Cenni sui frigoriferi. Generi di sostituzione della carne. Nozioni sui prodotti alimentari in conserva e loro preparazione.

7. — Generalità sull'alimentazione dei quadrupedi. Razione foraggi e caratteristiche dei generi che la compongono. Nozioni sui combustibili solidi.

8. — Nozioni sulle principali fibre tessili, sulle pelli e sui cuoiami.

9. — Nozioni sui materiali tecnici e per il Servizio di commissariato in campagna.

Roma, addì 13 marzo 1964

p. *Il Ministro*: PELIZZO

(3438)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1964 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 25 febbraio 1964 il decreto ministeriale 24 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1963, registro n. 39 Finanze, foglio n. 234 che approva la graduatoria generale di merito del concorso per titoli a cinque posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 13 giugno 1962.

(3276)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli a cinque posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1964 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 25 febbraio 1964, il decreto ministeriale 24 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1963, registro n. 39 Finanze, foglio n. 80 che approva la graduatoria generale di merito del concorso per titoli a cinque posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 13 giugno 1962.

(3277)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6462 in data 20 dicembre 1962, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Ascoli Piceno;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 2631 del 20 giugno 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1963;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso di cui alla premessa:

1. Semproni Daniele . . . . punti 146,053 su 200
2. Buffa Francesco . . . . » 143.300 »
3. Chirico Giuseppe . . . . » 132.175 »
4. Chirico Domenico . . . . » 119,459 »

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e del comune di Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno, addì 7 aprile 1964

Il medico provinciale: FACCHINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1715 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Ascoli Piceno;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Daniele Semproni è nominato ufficiale sanitario del comune di Ascoli Piceno, per un biennio, in via di esperimento.

Al predetto sanitario è assegnato il termine di giorni quindici dalla data del presente decreto, per assumere servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e del comune di Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno, addì 7 aprile 1964

Il medico provinciale: FACCHINI

(3483)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.